

**A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI**

**Circolare n. 40
11.09.2020**

Oggetto: Le novità del c.d. “Decreto Agosto” [PARTE PRIMA]

È stato pubblicato sul S.O. n.30 alla Gazzetta Ufficiale 14.08.2020 n. 203, il **DL 14.08.2020 n. 104 c.d. “Decreto Agosto”** recante “*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia*”.

Tale Decreto è **entrato in vigore il 15.08.2020** e contiene una serie di disposizioni collegate all'emergenza COVID-19.

Le principali novità inerenti l'ambito fiscale vengono esaminate in due circolari al fine di agevolare l'esposizione.

Contributo a fondo perduto imprese della ristorazione – art. 58

È previsto un **contributo a fondo perduto** alle imprese:

- in attività al 15.08.2020
- con uno dei seguenti codici attività prevalente

56.10.11	Ristorazione con somministrazione
56.29.10	Mense
56.29.20	Catering continuativo su base contrattuale

Il contributo è riconosciuto a fronte dell'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio.

Condizione di accesso

L'ammontare del **fatturato / corrispettivi** medi dei mesi **da marzo a giugno 2020** deve essere **inferiore ai 3/4** dell'ammontare del **fatturato / corrispettivi** medi dei mesi **da marzo a giugno 2019**.

Tale condizione non riguarda i soggetti che hanno iniziato l'attività a decorrere dall'1.1.2019, che possono richiedere il contributo a prescindere dal fatturato / corrispettivi.

Modalità di riconoscimento del contributo

Al fine di ottenere il contributo è necessario **presentare un'istanza**, secondo le modalità che saranno stabilite con apposito DM.

L'erogazione avviene attraverso il Concessionario con il quale il Ministero stipulerà una Convenzione, mediante:

Indirizzo internet: www.studiotognetti.com - Indirizzo e-mail: info@studiotognetti.com

- ✓ il pagamento di un **anticipo del 90%** al momento dell'accettazione della domanda, a fronte della presentazione dei documenti fiscali relativi agli acquisti effettuati, anche non quietanzati, nonché di un'autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti e l'insussistenza delle condizioni ostative di cui all'art. 67, D.Lgs. n. 159/2011;
- ✓ la corresponsione del **saldo** a seguito della presentazione delle quietanze di pagamento, che deve essere effettuato con modalità tracciabile.

Il contributo:

- ✗ è erogato nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa UE in materia di "aiuti de minimis";
- ✗ non è imponibile ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- ✗ è **alternativo** / non cumulabile con il **contributo a fondo perduto riconosciuto agli esercenti nei centri storici con significativo afflusso di turisti stranieri** di cui all'art. 59.

L'indebita percezione del contributo comporta:

- il recupero dello stesso;
- la sanzione pari al doppio del contributo non spettante.

Contributo a fondo perduto esercenti in centri storici – art. 59

È riconosciuto un **contributo a fondo perduto** a favore dei soggetti:

- **esercenti attività d'impresa di vendita di beni / servizi al pubblico;**
- **nelle zone A o equipollenti dei Comuni capoluogo di provincia o di Città metropolitana** che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle competenti Amministrazioni, risultano aver avuto **presenze turistiche di cittadini esteri** nelle seguenti misure:
 - per i Comuni capoluogo di provincia, in numero almeno 3 volte superiore a quello dei residenti negli stessi Comuni;
 - per i Comuni capoluogo di Città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi Comuni.

Secondo i dati pubblicati, vi rientrano 29 Città, ovvero **Verona**, Venezia, Padova, Roma, Milano, Bologna, Pisa, Urbino, Bergamo, Verbania, Lucca, Firenze, Como, La Spezia, Matera, Rimini, Ravenna, Siena, Bolzano, Agrigento, Siracusa, Ragusa, Napoli, Cagliari, Catania, Genova, Palermo Torino, Bari.

Per i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea l'ambito territoriale di esercizio dell'attività è riferito all'intero territorio dei Comuni in esame.

Condizione di accesso

Il **fatturato / corrispettivi** del mese di **giugno 2020** deve essere **inferiore ai 2/3** dell'ammontare del **fatturato / corrispettivi** del mese di **giugno 2019**.

L'ammontare del contributo è commisurato alla predetta differenza di fatturato / corrispettivi con applicazione delle seguenti percentuali:

Ricavi 2019	% applicabile
Fino a € 400.000	15%
> € 400.000 e fino a € 1.000.000	10%

Indirizzo internet: www.studiotognetti.com

Indirizzo e-mail: info@studiotognetti.com

> € 1.000.000	5%
---------------	----

In ogni caso il contributo è riconosciuto per un importo:

- ✓ **non inferiore a € 1.000** per le persone fisiche / **€ 2.000** per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Detti importi minimi sono riconosciuti anche ai soggetti che hanno iniziato l'attività a decorrere dall'1.7.2019, ai quali il contributo è riconosciuto a prescindere dal fatturato / corrispettivi;
- ✓ **non superiore a € 150.000.**

Il contributo in esame:

- ✓ va richiesto presentando apposita istanza all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, con le modalità che saranno definite dalla stessa Agenzia;
- ✓ è corrisposto dall'Agenzia mediante accredito diretto in c/c bancario o postale intestato al soggetto beneficiario;
- ✓ non concorre alla formazione del reddito;
- ✓ **non è cumulabile con il contributo previsto a favore delle imprese della ristorazione** di cui all'art. 58. I soggetti che ricadono in entrambe le fattispecie devono pertanto scegliere di quale beneficio fruire, presentando richiesta per uno solo dei due contributi.

Proroga moratoria finanziamenti – art. 65

Si ricorda che il DL n. 18/2020 c.d. Decreto Cura Italia ha riconosciuto una serie di misure di sostegno finanziario a favore delle PMI, in particolare è previsto che:

- ✓ per le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti al 29.2.2020, o se successivi, al 17.3.2020, gli importi accordati non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30.9.2020;
- ✓ per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale entro il 29.9.2020 i contratti sono prorogati fino al 30.9.2020;
- ✓ per i mutui / altri finanziamenti a rimborso rateale, il pagamento delle rate / canoni di leasing in scadenza entro il 29.9.2020 è sospeso fino al 30.9.2020.

N.B.! Ora, è disposto che **il termine del 30.9.2020** sopra indicato è **differito al 31.1.2021**.

Pertanto, per le imprese che alla data del 15.8.2020 risultano:

- **già ammesse** alle misure di sostegno sopra indicate, la **proroga** della moratoria opera **automaticamente senza alcuna formalità**, salvo rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il 30.9.2020;
- **non ancora ammesse alle misure di sostegno** di cui sopra, **possono essere ammesse alle stesse entro il 31.12.2020**, secondo le medesime condizioni e modalità previste in precedenza.

È prorogata al 31.1.2021, anche la **sospensione temporanea delle segnalazioni a sofferenza** alla Centrale dei rischi e ai sistemi di informazioni creditizie per le imprese che fruiscono dei sostegni finanziari in esame.

Indirizzo internet: www.studiotognetti.com - Indirizzo e-mail: info@studiotognetti.com

Contributo acquisto auto nuove a basse emissioni – art. 74

Si ricorda che il DL 34/2020 c.d. Decreto Rilancio ha previsto il riconoscimento di un **contributo per l'acquisto** nel periodo 01.08.2020 – 31.12.2020, anche in leasing, di un **veicolo nuovo** di fabbrica di **categoria M1 avente basse emissioni di CO2** (da 0 g/km a 110 g/km).

Ora, è incrementato il fondo destinato a tale contributo rivedendo alcuni parametri. In particolare:

- ✓ per l'acquisto di un veicolo con contestuale rottamazione di altro veicolo o che superi i 10 anni di anzianità, è riconosciuto un contributo che varia **da € 1.500 a € 2.000** a seconda delle emissioni di CO2;
- ✓ per l'acquisto di un veicolo in assenza di rottamazione, è riconosciuto un contributo che varia **da € 750 a € 1.000** a seconda delle emissioni di CO2.

È istituito inoltre un fondo finalizzato all'erogazione di contributi per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici effettuata da persone fisiche nell'esercizio di attività d'impresa / lavoratori autonomi, nonché da soggetti IRES (srl – spa – enti non commerciali).

I criteri e le modalità di applicazione e fruizione del contributo saranno stabiliti con apposito Decreto del MISE.

Bonus canoni di locazione – art. 77

Si ricorda che il DL 34/2020 c.d. Decreto Rilancio ha introdotto un credito d'imposta riferito ai canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo per i mesi di marzo, aprile, maggio 2020.

N.B.! Ora, è previsto che il bonus sia **esteso** anche al **canone** relativo al **mese di giugno**.

Sono rimaste immutate le condizioni di accesso al bonus in esame che si riepilogano brevemente di seguito.

Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del:

- **60%** del canone mensile di locazione/leasing/concessione di immobili ad uso non abitativo utilizzati per lo svolgimento dell'attività (20% per le imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi 2019 superiori a € 5 milioni);
- **30%** del canone in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse/affitto d'azienda (10% per le imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi 2019 superiori a € 5 milioni).

Si evidenzia che non ha rilevanza come sia accatastato l'immobile, l'importante è che sia destinato allo svolgimento dell'attività. Pertanto come chiarito recentemente dall'Agenzia delle Entrate, il bonus in esame spetta anche all'immobile locato ad uso abitativo strumentale all'attività di Bed and Breakfast esercitata in forma imprenditoriale.

Al fine di poter accedere al credito si devono verificare le seguenti condizioni:

- ricavi/compensi 2019 **non superiori a € 5 milioni**. Tale limite non rileva per le strutture alberghiere, agrituristiche, agenzie di viaggio, tour operator, strutture termali;

- **riduzione del fatturato / corrispettivi pari ad almeno il 50%** rispetto allo stesso mese del 2019. Tale riduzione non è richiesta ai soggetti che:
 - hanno iniziato l'attività dall'1.1.2019
 - a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso hanno il domicilio fiscale/sede operativa nei Comuni "*colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da Covid-19*";
- l'importo del canone deve essere **pagato**.

L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione UE.

Credito d'imposta ristrutturazione degli alberghi - art. 79

E' reintrodotta il **credito d'imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere** di cui all'art. 10 del DL 83/2014.

Tale credito è pari al **65% delle spese di riqualificazione** sostenute negli anni **2020 e 2021**.

In particolare vi rientrano le spese relative a:

- × interventi di "ristrutturazione edilizia";
- × interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;
- × interventi di incremento dell'efficienza energetica;
- × ulteriori interventi (es: acquisto di mobili ed arredi).

Il credito è utilizzabile in compensazione nel modello F24.

Tra i beneficiari vi rientrano anche:

- le strutture che svolgono attività agrituristica
- gli stabilimenti termali
- le strutture ricettive all'aria aperta.

Credito d'imposta pubblicità settore sportivo - art. 81

Per il 2020, a favore delle imprese / lavoratori autonomi / enti non commerciali che effettuano **investimenti in campagne pubblicitarie**, incluse sponsorizzazioni, nei confronti di:

- **leghe** che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche o società sportive professionistiche;
- **società / associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI** operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici che svolgono attività sportiva giovanile (l'effettuazione di tale attività deve essere certificata dal soggetto);

spetta un **credito d'imposta** pari al **50% degli investimenti effettuati dall'1.7 al 31.21.2020**.

N.B.! Sono **escluse** le sponsorizzazioni nei confronti dei **soggetti che applicano il regime forfetario** di cui alla Legge n. 398/91.

L'investimento in campagne pubblicitarie deve essere di **importo complessivo non inferiore a € 10.000** e rivolto ai predetti soggetti **con ricavi 2019** (prodotti in Italia) **almeno pari a € 200.000** e fino ad un massimo di € 15 milioni.

Si precisa che è previsto un limite massimo complessivo di spesa pari a € 90 milioni, pertanto, in caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse lo stesso viene ripartito tra i beneficiari in misura proporzionale a quanto potenzialmente spettante, con un limite individuale per soggetto pari al 5%.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24, previa istanza al Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Le disposizioni attuative sono demandate ad uno specifico DPCM.

I collaboratori dello Studio sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Studio Tognetti Ass. Professionale

LA PRESENTE CIRCOLARE HA ESCLUSIVO FINE INFORMATIVO. NESSUNA RESPONSABILITA' LEGATA AD UNA DECISIONE PRESA SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI QUI CONTENUTE POTRA' ESSERE ATTRIBUITA ALLO SCRIVENTE, CHE RESTA A DISPOSIZIONE DEL LETTORE PER OGNI APPROFONDIMENTO O PARERE.

Indirizzo internet: www.studiotognetti.com - Indirizzo e-mail: info@studiotognetti.com

SEDE LEGALE
37063 ISOLA DELLA SCALA (VR)
Via GARIBALDI, 10
TEL. +39 045 - 6630444

37135 VERONA
Via A. DOMINUTTI, 20
TEL. +39 045 - 597787

37051 BOVOLONE (VR)
Via VITTORIO VENETO, 35
TEL. +39 045 - 7100449

37051 BOVOLONE (VR)
Via C. BATTISTI, 2/B
TEL. +39 045 - 6901282

37045 LEGNAGO (VR)
VIALE DEI CADUTI, 95
TEL. +39 0442 - 602272